Audizione
*dell'**ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE** nell'ambito*
*dell'esame del **disegno di legge***

A.S. 2371
(*Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia*)

SENATO
Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 10ª (Industria, commercio, turismo)

*L'**ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE** unisce **AGCI**, **CONFCOOPERATIVE** e **LEGACOOP**, le più rappresentative Associazioni giuridicamente riconosciute del movimento cooperativo italiano. Costituisce il più avanzato esperimento di integrazione delle associazioni di rappresentanza nella storia del Paese. Rappresenta il 90% della cooperazione italiana la quale, nel suo complesso, incide per l'8% sul PIL. Le imprese di Alleanza occupano 1.150.000 persone, producono 150 miliardi di fatturato e associano 12 milioni di soci. Ha sede in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione di Via Torino n. 146.*

http://www.alleanzacooperative.it/
https://www.agci.it/
http://www.confcooperative.it/
http://www.legacoop.coop/

Signori Presidenti, Signori Senatori, un ringraziamento non formale per averci dato l'opportunità di esprimerci su una tematica, quella concernente la crisi di impresa e il risanamento aziendale, che consideriamo particolarmente importante. Abbiamo già partecipato alle precedenti audizioni promosse in sede parlamentare, in occasione sia dell'iter di approvazione del Codice della Crisi e dell'insolvenza (d.lgs 14/2019), sia del confronto sviluppato ai fini del decreto correttivo il medesimo Codice (d.lgs 147/2020) e in tutte queste occasioni abbiamo espresso il favore dell'Alleanza delle Cooperative Italiane verso l'impegno del Legislatore di dotare il sistema imprenditoriale di un corpo di regole volto a prevenire la condizione di insolvenza delle imprese, così come di procedure liquidatorie più efficaci e prive dello stigma del fallimento.

Abbiamo anche espresso però, in questi ultimi due anni, la convinzione che alcuni istituti introdotti dallo stesso Codice della Crisi fossero inadeguati e per alcuni versi "pericolosi" se applicati durante l'attuale periodo di grande sofferenza del sistema economico nel suo complesso e di faticosa ripresa.

Per questo motivo riteniamo corretta la scelta compiuta dal d.l. 118 di rinviare al 31 dicembre 2023 l'entrata in vigore del sistema di allerta previsto dal Codice della crisi e al 16 maggio 2022 il resto della disciplina, salvi ovviamente gli istituti entrati già in vigore. L'attuale quadro economico, caratterizzato da forti distorsioni causate dall'emergenza sanitaria, non è certamente quello congeniale al perseguimento della finalità ultima del Codice della crisi d'impresa, cioè quella di prevenire le situazioni di crisi attraverso adeguati sistemi di allerta. Nel momento storico attuale gli organi di controllo societari e i creditori istituzionali si troverebbero in moltissimi casi costretti a segnalare un'impresa che, seppur virtuosa in una situazione economica stabile, possieda indicatori criticamente anomali.

Risulta convincente anche la scelta del Governo di introdurre una "procedura di composizione negoziata" in tutti i casi in cui il risanamento rappresenti una prospettiva concretamente perseguibile. La procedura si baserà essenzialmente sull'attività di un unico esperto indipendente e le imprese potranno prepararsi all'istanza di composizione tramite la piattaforma telematica nazionale, che consentirà all'imprenditore e ai suoi advisor di verificare la propria situazione e le possibilità di risanamento e, se necessario, di redigere un piano di risanamento.

Indubbiamente, sarà necessario sciogliere rapidamente l'incertezza relativa al rapporto sussistente tra la procedura di composizione negoziata, prevista dal d.l. in esame, e il sistema di allerta previsto dal Codice della Crisi e rinviato al 2024. In altre parole, è importante comprendere se la prima sarà destinata a sostituire il sistema di allerta o sarà soppressa all'entrata in vigore del Codice. Al riguardo, molto dipenderà da come il Legislatore italiano recepirà la Direttiva europea dedicata alle procedure di composizione e prevenzione della crisi, ma non ci sembra lineare e sistematicamente corretto che l'Ordinamento contempli due procedure aventi lo stesso sostanziale scopo, ma molto diverse tra loro sul piano degli impegni operativi degli enti amministrativi coinvolti e delle prerogative dei creditori e dei debitori. La raccomandazione che Alleanza delle Cooperative propone è quindi quella di sciogliere il prima possibile tale ambiguità di sistema, auspicabilmente in favore della procedura più semplice e meno onerosa.

L'altro elemento qualificante è sicuramente rappresentato dal concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, proponibile dall'imprenditore qualora le trattative svolte durante la composizione negoziata non avessero ottenuto esito positivo e le soluzioni conseguenti non fossero risultate praticabili.

Ciò detto e dando una valutazione complessivamente positiva del provvedimento in esame, vogliamo attirare la vostra attenzione su alcuni istituti che, a nostro parere, possono essere diversamente declinati, anche in ragione della necessità di considerare le peculiarità del modello cooperativo.

In tema di **composizione negoziata** e **nomina dell'esperto**, riteniamo che:

1. gli esperti chiamati a governare la composizione negoziata debbano avere tutti un'esperienza maturata in materia di ristrutturazione aziendale e crisi di impresa. In altre parole, è fortemente opportuno che, per accedere all'incarico di esperto, non sia sufficiente la semplice iscrizione al corrispondente Albo professionale;
2. considerate le peculiarità del modello delle società cooperative, sia opportuno che, qualora la società che accede alla procedura di composizione negoziata sia in forma cooperativa, l'esperto da incaricare debba documentare, all'atto di iscrizione nell'elenco, di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese cooperative ovvero di aver

maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa aventi ad oggetto società cooperative;

3. la scelta di affidare al Prefetto la designazione di uno dei tre membri della commissione, costituita presso ogni CCIAA e chiamata a nominare l'esperto, non sia del tutto coerente con le funzioni del Prefetto stesso e con le finalità dell'istituto in esame. Sarebbe decisamente più congruo adottare un criterio, come quello previsto dal Codice della Crisi per il sistema di allerta, che coinvolga nella nomina del terzo membro le Associazioni di categoria dei datori di lavoro ovvero, in caso, di imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, le autorità di vigilanza;
4. infine, riteniamo che, sempre al fine di tener conto di tutti gli interessi coinvolti, nei casi in cui l'impresa sia soggetta a liquidazione coatta amministrativa, l'istanza di composizione assistita debba essere comunicata, oltre che alla commissione che dovrà nominare l'esperto, anche all'autorità di vigilanza.

In merito al funzionamento della **piattaforma di autodiagnosi**, utilizzabile dalle imprese per verificare le condizioni in cui versano e valutare l'opportunità di avviare la composizione negoziata, è per noi importante segnalare la necessità di identificare criteri e parametri che considerino le peculiarità di alcune forme d'impresa (ad es. le imprese agricole e le imprese sociali) o di tipi societari, in primis del modello cooperativo, come è peraltro avvenuto durante i lavori dedicati alla predisposizione degli indici e indicatori di crisi previsti dal codice della crisi. Criteri e parametri che possono avere declinazioni diverse anche in ragione del settore economico in cui le imprese operano (si vedano a titolo esemplificativo le cooperative agricole e quelle che operano nel settore sociale).

Anche in tema di **concordato semplificato**, per le sole imprese soggette a vigilanza amministrativa, è opportuno prevedere una comunicazione all'Autorità di vigilanza competente, allo scopo di dare alla stessa la possibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza della proposta di concordato semplificato con gli interessi mutualistici sottostanti. Il parere dell'Autorità potrebbe avere carattere obbligatorio, ma non vincolante, dando comunque alla medesima la possibilità di impugnare la proposta di concordato semplificato omologata dal giudice nonostante il suo parere contrario.

L'introduzione della composizione negoziata e del concordato semplificato potrebbe determinare anche la necessità di una riscrittura dell'**art. 2545-sexiesdecies, c.c.**, nel senso di dare al **commissario governativo** la possibilità di promuovere anche l'accesso alla composizione negoziata

e/o al concordato semplificato, o a qualsiasi altra procedura che nel futuro il Legislatore intenderà introdurre. In tal senso, è opportuno che la formulazione dell'articolo 2545-sexiesdecies c.c. sia più generica, non sia cioè limitata agli istituti relativi al sistema di allerta e alle procedure concorsuali previste dal Codice.